Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Mercoledì 30 Dicembre** — **Numero 306**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 502 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Provvedimenti per la sistemazione dell'Amministrazione provinciale di Napoli.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare con ammortamento in 50 anni e al saggio di interesse del 4,50 per cento, il debito liquidato al 31 dicembre 1902 in L. 4,946,697. 27 che la provincia di Napoli ha verso la Cassa stessa in dipendenza dei prestiti che le furono fin qui concessi.

È pure autorizzata a portare fino a 50 anni il periodo di ammortamento del nuovo prestito a saggio ordinario d'interesse occorrente in L. 853,000 alla provincia per colmare i disavanzi di bilancio a tutto l'esercizio corrente.

Art. 2.

Per gli anni 1903 e successivi nei quali sarà devoluta, nei limiti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290, al fondo per il risanamento della città di Napoli la sovrimposta provinciale sui fabbricati attualmente in proprietà o che per il compimento dell'opera, diverranno proprietà della Società per il risanamento, l'annualità complessiva dovuta dalla provincia, agli effetti delle due operazioni suddette colla Cassa depositi e prestiti, sarà ridotta di lire centomila, da capitalizzarsi ed estinguersi, insieme ai relativi interessi 1,50 per cento, accrescendo del correlativo importo le successive annualità.

Tale riduzione non dovrà però protarsi oltre il 1912

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero 503 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla vedova del generale Menotti Garibaldi, signora Italia Bidischini, è assegnata, a titolo di ricompensa nazionale, un'annua pensione di L. 10,000, con decorrenza dal giorno 23 agosto 1903.

Art. 2.

In caso di morte della suddetta vedova Garibaldi, è data facoltà al Governo del Re di provvedere perchè l'assegnata pensione venga devoluta agli orfani superstiti.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di determinare nella tenuta di lavoro di Carano la zona di terreno, che essendo con le sue dipendenze destinata a raccogliere i resti mortali di Menotti Garibaldi e della sua famiglia, deve essere esente da qualsiasi imposta fin dal giorno in cui fu destinata a tale uso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 504 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 300,000 da portarsi in aumento al capitolo 48 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidî », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio 1903-1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 484 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 novembre 1888, n. 5801 (Serie 3ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice penale pel Regno d'Italia ed a fare per R. decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del Codice stesso;

Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (Serie 3ª), col quale fu approvato e fu data esecuzione al Codice penale predetto;

Vista la legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889, n. 6165 (Serie 3ª);

Visto il R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (Serie 3ª), col quale si approvano le norme relative alla attuazione del Codice penale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato, nel suo parere;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.

Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi.

PARTE II - CAPO I - § 9 — **Punizioni**

—

Art. 1.

Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti

—

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono le seguenti:

a) ammonizione, fatta a voce dall'Autorità dirigente, alla presenza di un impiegato o del comandante o capoguardia;

b) cella con letto ordinario, da uno a trenta giorni;

c) cella a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a venticinque giorni;

d) cella a pane ed acqua col pancaccio e una coperta invece del letto, da cinque a venti giorni;

e) cella con letto ordinario, a trattamento di pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da due a sei mesi.

Art. 2.

Punizioni ai minori dei 18 anni e alle donne

—

Per i detenuti minori dei diciotti anni e per le donne, alle punizioni indicate nel precedente articolo si sostituiscono le seguenti:

a) ammonizione;

b) cella con letto ordinario, da uno a quindici giorni;

c) cella a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a dodici giorni;

d) cella a pane ed acqua col pancaccio e una coperta invece del letto, da uno a dieci giorni;

e) cella con letto ordinario, a trattamento di pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da uno a due mesi.

Queste punizioni, fatta eccezione dell'ammonizione, non possono applicarsi senza il parere favorevole del Sanitario.

Art. 3.

Conseguenze delle punizioni — Privazioni — Concessioni particolari

—

La punizione in cella ha sempre per conseguenza la privazione del sopravvitto, delle visite, della facoltà di scrivere, del passeggio.

Quando essa trae seco il trattamento a pane ed acqua per più di tre giorni, è concesso al detenuto ogni giovedì e ogni domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.

Allorchè porta la privazione del letto, il numero delle coperte può essere aumentato su richiesta del Sanitario.

Ai detenuti che subiscono il gastigo indicato alla lettera *e* degli articoli 1 e 2 può essere permesso, dopo il primo mese, il passeggio per un'ora al giorno negli appositi cortiletti.

Ai puniti colla cella può essere concesso di occuparsi in lavori speciali, pei quali non occorra l'uso di strumenti o di ferri atti a nuocere.

Art. 4.

Passaggio dei condannati alle Case di rigore - Aggravamento di punizione pei detenuti inquisiti

—

Il detenuto che, dopo aver subìto la più grave delle punizioni stabilite dall'articolo 1, persiste nella cattiva condotta e commette altre infrazioni alla disciplina,

se è condannato in espiazione di pena, viene proposto per il trasferimento ad una Casa penale di rigore, con le norme e per gli effetti indicati negli articoli 459 e seguenti;

se è inquisito, può venire nuovamente sottoposto alla punizione predetta, ove si renda colpevole di una mancanza corrispondente, ma coll'aggravamento del regime a pane ed acqua per tutta la settimana, meno il giovedì e la domenica.

Art. 5.

Mezzi preventivi e repressivi contro le violenze

—

Quando sia assolutamente indispensabile di reprimere violenze a cui i detenuti si abbandonino per momentanea esaltazione mentale o per deliberato proposito di aperta ribellione, è ammesso l'uso della cintura di sicurezza, come mezzo preventivo e repressivo ad un tempo, al solo scopo di contenerli e di impedire che essi producano danno materiale a se stessi ed agli altri.

L'applicazione di siffatta cintura, quando i mezzi morali siano riusciti inefficaci e vani, può essere fatta, in via d'urgenza, per ordine del comandante o capoguardia, e alla sua presenza, con ogni cautela; detti graduati hanno però l'obbligo di darne immediato avviso al Direttore, il quale fa chiamare subito sul luogo il Sanitario e a lui rimette il giudicare se tale sistema di repressione sia per ogni singolo caso da continuarsi, e per quanto tempo, da sospendersi o da risparmiarsi; il Sanitario stesso dà in proposito le opportune disposizioni scritte, da firmarsi sul registro dei rapporti.

Art. 6.

Competenza delle punizioni - Obbligo di ascoltare i detenuti prima di punirli

—

L'ammonizione è di competenza del Direttore.

Le punizioni di cui alle lettere *b*, *c*, *d* degli articoli 1 e 2 fino a dieci giorni sono di competenza del Direttore, e per un tempo maggiore vengono inflitte dal Consiglio di disciplina.

La punizione indicata alla lettera *e*, è sempre di competenza del detto Consiglio.

In qualunque caso il detenuto, prima di venir punito, deve essere inteso nelle sue difese da chi è chiamato a giudicarlo.

Art. 7.

Sospensione delle punizioni per causa di salute

—

Il detenuto che si ammala, mentre si trova a scontare una punizione, è tolto dalla cella ed è curato dal Sanitario, secondo le norme generali; ma appena guarito è rimesso in punizione.

Art. 8.

Consiglio di disciplina - Sua composizione

—

Il Consiglio di disciplina è composto del Direttore, dell'impiegato che gli succede in grado, del cappellano e del Sanitario.

Qualora non esista speciale Direzione, o dove essa consti di un solo impiegato, il componente mancante è designato dalla Prefettura.

Art. 9.

Procedura del Consiglio di disciplina

—

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'Autorità dirigente ed è convocato dopo ventiquattr'ore dalla commessa mancanza; è in numero, quando si trovino presenti almeno tre componenti; e decide a maggioranza di voti, con la prevalenza di quello del Presidente in caso di voti eguali.

L'Autorità dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario.

Le deliberazioni prese dai Consigli di disciplina e che infliggono il massimo della punizione di cui alla lettera *e* degli articoli 1 e 2, debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero dell'Interno.

Art. 10.

Recidiva nelle infrazioni disciplinari

—

È considerato recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto che, essendo già stato sottoposto ad una delle punizioni stabilite dal Regolamento, nel termine di tre mesi per le infrazioni punibili coll'ammonizione e colla cella, lettera *b* degli articoli 1 e 2, e di sei mesi per le altre, commetta una nuova infrazione che importi punizione uguale o più grave di quella già inflittagli.

Quando però il detenuto soggetto a punizione commetta, nell'impeto dell'ira o nello eccitamento prodotto dal dolore, nuove mancanze della stessa specie di quelle per le quali trovasi in gastigo, non si applica contro di lui il criterio della recidiva.

Art. 11.

Punizioni ai recidivi in condanna

—

Ai condannati recidivi ai termini degli articoli 80, 81 e 84 del

Codice penale (1), le punizioni disciplinari non possono mai essere applicate nel minimo della durata stabilita.

Art. 12.
Punizioni da infliggersi dall'Autorità giudiziaria

Se un inquisito commetta alla presenza di un'Autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni o per mezzo d'istanze o reclamo alla medesima diretto, una infrazione disciplinare, spetta all'Autorità stessa d'infliggergli la punizione stabilita dal Regolamento; ma deve informarne per iscritto l'Autorità dirigente.

Ove l'infrazione sia commessa nello stesso modo da un condannato, la punizione è inflitta dall'Autorità dirigente o dal Consiglio di disciplina secondo i casi.

Art. 13.
Sospensione delle punizioni

Il Direttore e il Consiglio di disciplina possono sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitte, anche se in corso di esecuzione, ove si tratti di detenuto che non sia recidivo in infrazioni o in condanne. La punizione ha però subito pieno effetto col solo ordine del Direttore, se il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che, per quanto lieve, sia passibile di punizione.

Art. 14.
Attenuazione delle punizioni

L'Autorità dirigente e il Consiglio di disciplina possono applicare una punizione minore di quella stabilita dal Regolamento per le infrazioni commesse dai detenuti, quando concorrano speciali circostanze attenuanti, e specialmente quella di avere essi stessi confessato la mancanza.

(1) Art. 80. — Colui che, dopo una sentenza di condanna e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato.

Se il nuovo reato sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunciata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti:

1° se la pena incorsa per il nuovo reato sia la reclusione, la durata ordinaria della segregazione cellulare continua è aumentata in ragione di un sesto della pena stabilita per il reato commesso; e ove la reclusione debba scontarsi interamente in tale segregazione, o il prolungamento suddetto non possa farsi nei limiti della pena da infliggere, per applicare il prolungamento stesso si aumenta proporzionalmente la durata della pena;

2° se la pena incorsa per il nuovo reato sia diversa dalla reclusione, essa è aumentata da un sesto ad un terzo.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte; e ove si tratti di pene pecuniarie, per determinare tale misura, si fa il ragguaglio secondo le norme stabilite dall'articolo 19.

Art. 81. — Colui che, dopo essere stato più volte condannato a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro reato della stessa indole e che importi anch'esso una pena restrittiva della libertà personale, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della durata della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi, e ad un terzo negli altri casi; purchè non si superino i trent'anni per la reclusione e la detenzione.

Se la nuova pena incorsa sia la reclusione, si applica anche la segregazione cellulare continua nella misura stabilita nel precedente articolo.

Art. 84 — Il condannato all'ergastolo, il quale commette un altro delitto, soggiace ad un nuovo periodo di segregazione cellulare continua da sei mesi a cinque anni, se il delitto importi la reclusione o la detenzione per un tempo superiore ad un anno; e ad un nuovo periodo non inferiore a otto anni, che può estendersi a tutta la vita, se il delitto importi l'ergastolo.

Di queste eccezioni deve essere però sempre indicata brevemente la ragione nel registro dei rapporti.

Art. 15.
Pubblicazione delle punizioni e registrazione delle medesime

Le punizioni indicate negli articoli 1 e 2, lettere *d*, *e*, sono portate a conoscenza di tutti i detenuti nei modi stabiliti dal Regolamento interno.

Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti e delle cause che vi hanno dato luogo, deve essere presa nota nello speciale registro e nella matricola.

Art. 16.
Comunicazione all'Autorità giudiziaria delle punizioni inflitte agli inquisiti

Delle punizioni inflitte agli inquisiti si dà comunicazione all'Autorità giudiziaria con apposita annotazione nel rapporto giornaliero Mod. 115 del comandante o capoguardia

Art. 17.
Denunzie di reati - Azione amministrativa

La denunzia all'Autorità giudiziaria di un detenuto colpevole di reato non arresta l'azione amministrativa per la punizione disciplinare da infliggerglisi.

Art. 18.
Punizioni ai cronici e alle donne incinte

Ai detenuti cronici e alle detenute in istato di gravidanza non si infliggono che le punizioni indicate nelle lettere *a*, *b* degli articoli 1 e 2.

Art. 19.
Infrazioni non previste

Le infrazioni non indicate tassativamente dal Regolamento sono giudicate secondo la loro indole, la loro gravità, e, per analogia, coi criterî stessi di quelle contemplate negli articoli 22 a 27.

Art. 20.
Concorso di più infrazioni

Il detenuto che commetta simultaneamente due o più infrazioni alla disciplina, oppure si renda responsabile in una volta di diverse mancanze in seguito alla stessa risoluzione, o per successione logica di fatti e di circostanze, è punito per la sola mancanza di maggiore entità; ma in tal caso la punizione ad infliggerglisi è aumentata secondo l'importanza delle infrazioni meno rilevanti purchè non sia sorpassato il massimo stabilito pèr la più grave.

Art. 21.
Provvedimenti d'urgenza nei casi d'infrazioni gravi

Nei casi d'urgenza è data facoltà al comandante o capoguardia di far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma egli ha obbligo d'informarne senza indugio l'Autorità dirigente.

Art. 22.
Mancanze punibili con l'ammonizione (art. 1 e 2 - a)

Si infligge la punizione indicata negli articoli 1 e 2, lettera *a* per ogni prima infrazione o negligenza non grave, e più specialmente per le seguenti:

a) esitanza o ritardo nell'obbedire ai ordini;

b) trascuranza nella pulizia della persona, o della cella o cubicolo, o del posto assegnato nel dormitorio o nel laboratorio;

c) mancanza di attenzione alla Scuola o al lavoro nell'officina;

d) tenere contegno poco rispettoso nello assistere alle funzioni del culto;

e) infrazione del silenzio;

f) abbandono del posto durante il giorno, senza permesso o prima del segnale;

g) beffeggiare i compagni;

h) giacere sul letto durante il giorno.

Art. 23.

Mancanze punibili con la cella ordinaria (art. 1 e 2-b)

Si infligge la punizione indicata negli articoli 1 e 2, lettera *b*, per le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo, per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:

a) recar guasti, per semplice negligenza, al materiale dello Stabilimento, senza pregiudizio del rifacimento del danno;

b) negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro;

c) eseguire lavori diversi da quelli ordinati;

d) possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari od oggetti vietati;

e) mormorare o fare osservazioni sconvenienti, trascendere a diverbi a voce alta coi compagni;

f) lacerare il libretto di conto corrente o del sopravvitto, o l'estratto del Regolamento affisso nelle celle;

g) sciupio, cambio e cessione di oggetti o di alimenti:

h) tentativo di abusi nelle corrispondenze o nelle visite;

i) proferire parole oscene o bestemmie;

l) disobbedienza o noncuranza abituali alle riprensioni e agl'inviti del personale di custodia;

m) abbandonare senza permesso durante la notte il letto o il posto assegnato.

Art. 24.

Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua (art. 1 e 2 - c)

Si infligge la punizione indicata negli articoli 1 e 2, lettera *c*, per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo 22, per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente, per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti e per le infrazioni seguenti:

a) far traffico di vitto o di altri oggetti;

b) emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni con altri detenuti o con estranei;

c) giuocare, ubriacarsi;

d) produrre maliziosamente guasti al materiale dello Stabilimento;

e) rifiutare di attendere al lavoro o alla Scuola;

f) simulare malattie;

g) tenere contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia e risponder loro con arroganza;

h) scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti nelle lettere indirizzate alle Autorità;

i) fare reclami menzogneri.

Art. 25.

Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua e pancaccio (art. 1 e 2 - d)

Si infligge la punizione indicata negli articoli 1 e 2, lettera *d*, per le seconde recidive nelle infrazioni contemplate nell'articolo 23, per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente, per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:

a) alterare i libretti di conto corrente o del sopravvitto a scopo d'indebito profitto;

b) rifiutare assolutamente di obbedire ad ingiunzioni degli agenti di custodia o dei capi d'arte liberi dello Stabilimento;

c) possedere oggetti vietati ed atti ad offendere;

d) ingiuriare, maltrattare i compagni e trascendere ad alterchi violenti o a risse;

e) sottrarre generi, materie ed altri oggetti;

f) tentare l'evasione da luogo chiuso, senza violenza o rotture;

g) tenere contegno poco rispettoso e rispondere con arroganza alle Autorità, ai funzionarî di qualunque specie, ai visitatori per ragioni di ufficio;

h) fare reclami collettivi;

i) comunicare o corrispondere clandestinamente con altri detenuti o con estranei;

l) profittare illecitamente sul lavoro, sul vitto, sugli oggetti di spettanza o di proprietà di altri detenuti;

m) proferire ingiurie o minaccie o tentare violenze contro gli agenti di custodia;

n) commettere atti osceni e contrarî al buon costume;

o) scrivere ingiurie o calunnie nelle lettere indirizzate alle Autorità.

Art. 26.

Mancanze punibili con la cella d'isolamento (art. 1 e 2 - e)

Si infligge la punizione indicata negli articoli 1 e 2, lettera *e*, rispettivamente per le seconde e terze recidive nelle infrazioni prevedute negli articoli 24 e 23, per le recidive in quelle indicate nell'articolo precedente, per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravità, e per le infrazioni seguenti:

a) tentare in qualsiasi modo l'evasione dai lavori all'aperto o con violenza o rottura da luogo chiuso;

b) tumultuare, ammutinarsi, ribellarsi in modo aperto e violento, emetter grida sediziose per eccitare i compagni alla ribellione, rifiutare di sottomettersi alle punizioni inflitte;

c) proferire ingiurie o minaccie o tentare violenze contro le Autorità, i funzionarî e i visitatori di cui è cenno nella lettera *g* dell'articolo precedente;

d) percuotere o ferire i compagni o commettere gravi violenze contro di essi;

e) rifiutare assolutamente di obbedire agli ordini del personale superiore dello Stabilimento;

f) commettere violenze contro il personale di custodia, percuotere o ferire gli agenti;

g) fare continui schiamazzi od altrimenti commettere gravissimi disordini.

Art 27.

Mancanze punibili con la cella d'isolamento (art. 1 e 2 - e) *aggravata*

Si infligge egualmente la punizione indicata agli articoli 1 e 2, lettera *e*, ma per un periodo non minore di quattro mesi, rispettivamente per le seconde recidive nelle infrazioni contemplate nell'articolo 26, alle lettere *a*, *b*, *c*, e per le recidive in quelle alle lettere *d*, *e*, *f*, *g*, per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, pel rifiuto ostinato ed assoluto di assoggettarsi alla disciplina dello Stabilimento, e per l'evasione effettuata dallo Stabilimento stesso.

§. 10 - Classificazione dei condannati negli Stabilimenti di pena ordinari

Art. 28.

Segregazione cellulare continua e notturna - Durata - Decorrenza

Al suo entrare in uno Stabilimento di pena il condannato è sottoposto al regime della segregazione cellulare continua se deve scontare la pena dell'ergastolo o della reclusione, ed a quello della segregazione cellulare notturna se deve scontare la pena della detenzione o dell'arresto.

La sesta parte della pena che i condannati alla reclusione scontano in segregazione cellulare continua si calcola sulla totalità della pena stessa secondo l'articolo 13 del Codice penale, detratta soltanto la parte condonata, se ve ne fu.

Il periodo suddetto decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, anche se il condannato sia

rimasto dopo quella data, per altro tempo, nel Carcere giudiziario, a qualsiasi regime.

Terminato, a norma del Codice penale e della sentenza di condanna, questo primo periodo, il condannato all'ergastolo o alla reclusione passa al regime della segregazione cellulare notturna.

Art. 29.

Classificazione dei condannati nella espiazione del secondo periodo

—

Nel periodo della segregazione notturna i condannati sono divisi in tre classi, cioè: prima classe, *di prova*, seconda classe, *ordinaria*, terza classe, *di merito*. La classe si distingue per mezzo di galloncini cuciti sotto il numero di matricola; ne hanno uno quelli appartenenti alla prima, due quelli della seconda e tre quelli della terza.

Art. 30.

Assegnazione e passaggi di classe

—

Vengono assegnati alla prima classe i condannati appena consumato il periodo della segregazione cellulare continua. Trascorsi sei mesi senza avere riportata la punizione della cella, passano alla seconda classe.

Art. 31.

Prolungamento di permanenza nelle classi

—

Per ogni punizione in cella, riportata in seguito a mancanza disciplinare, la permanenza nella prima classe è prolungata di un mese. Non entrano nel computo dei primi sei mesi e di quelli successivi, le giornate consunte in cella di punizione.

Art. 32.

Promozioni di classe

—

Dopo un anno di permanenza nella seconda classe, pei condannati a pena non superiore ad anni cinque; dopo due anni per quelli con pena da cinque a dieci anni e dopo tre anni per quelli di pena maggiore, e purchè da sei mesi almeno non abbiano riportato punizioni, si fa luogo al passaggio alla terza classe.

Art. 33.

Retrocessione di classe

—

Ogni qualvolta un condannato appartenente alla terza classe venga punito colla cella, ritorna alla seconda, d'onde non può risalire alla terza se non dopo un anno, e purchè da sei mesi non abbia riportato punizioni.

Art. 34.

Meriti eccezionali dei condannati - Abbreviazione dei termini stabiliti pei passaggi di classe

—

Il termine dei passaggi dalla prima alla seconda classe può essere accorciato fino a metà per i condannati i quali abbiano compiuto atti generosi o di utilità incontestabile per la pubblica Amministrazione.

Art. 35.

Prolungamento dei termini di permanenza nelle classi ai recidivi in condanna

—

Pei recidivi in condanna, ai termini degli articoli 80, 81 e 84 del Codice penale, i periodi di permanenza nelle classi prima e seconda vengono aumentati della metà.

Art. 36.

Ricompense ai condannati negli Stabilimenti di pena ordinari

—

Le ricompense che possono essere concesse ai condannati negli Stabilimenti di pena ordinari, sono le seguenti:

a) lode fatta dal Direttore alla presenza di un impiegato, del comandante o capoguardia;

b) permesso di acquistar libri;

c) concessione di sussidiare la propria famiglia bisognosa, o quella della parte offesa, sul fondo particolare, o, in mancanza di questo, sull'eccedenza del fondo del lavoro;

d) concessione gratuita, non più di una volta per trimestre, della carta da lettere e della francatura postale;

e) permesso di tenere a proprie spese il lume nella cella o nel cubicolo;

f) permesso di scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, in modo però da non eccedere il doppio dei limiti fissati;

g) permesso di avere un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera separata, ma non più di una volta al mese;

h) concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione;

i) raccomandazione speciale alla Società di patronato;

l) proposta alla Grazia Sovrana.

Art. 37.

Competenza delle ricompense

—

La concessione delle ricompense *a*, *b*, *c*, *d*, è nelle attribuzioni del Direttore, e può esser fatta ai condannati nel periodo della segregazione cellulare continua, nonchè a quelli ascritti alla classe di prova nel periodo della segregazione cellulare notturna.

La concessione delle ricompense *e*, *f*, è parimenti nelle attribuzioni del Direttore, ma non può essere fatta che ai condannati ascritti alla classe ordinaria.

La concessione delle ricompense *g*, *h*, *i*, *l*, è nelle attribuzioni del Consiglio di disciplina, e non può essere fatta che ai condannati ascritti alla classe di merito.

Art. 38.

Pubblicazione delle ricompense

—

Sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento, le ricompense vengono rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno.

Art. 39.

Aumento del decimo della gratificazione

—

L'aumento di un decimo sulla gratificazione, indicato alla lettera *h* dell'articolo 36, può essere concesso al condannato il quale, durante un anno di lavoro retribuito, abbia tenuto condotta tale da andare esente da qualsiasi punizione, anche dall'ammonizione. Egli cessa di godere tale benefizio se riporti una punizione qualsiasi; e per ottenerlo di nuovo, occorre che siano passati sei mesi dall'ultimo gastigo.

CAPO II. - § 1. - Disposizioni speciali per le Case di pena intermedia

—

Art. 40.

Revoca dell'ammissione alla Casa di pena intermedia — Ritorno dei condannati agli Stabilimenti di pena ordinari

—

L'ammissione alla Casa di pena intermedia è revocata dal Ministero, su proposta motivata del Consiglio di sorveglianza, se il condannato non persevera nella buona condotta.

In questo caso egli è trasferito in uno Stabilimento ordinario ove viene ascritto alla prima classe se riportò le punizioni indicate alle lettere *d* ed *e*, ed alla seconda se riportò soltanto quelle indicate alle lettere *b* e *c* degli articoli 1 e 2.

Art. 41.

Riammissione allo stadio di pena intermedia

—

Il condannato ricondotto dalla Casa di pena intermedia ad uno Stabilimento ordinario non è restituito allo stadio di pena predetto se non quando, riguadagnata la classe di merito, vi sia rimasto per un anno intiero senza riportare punizioni.

Art. 42.

Distinzione dei condannati nella Casa di pena intermedia - Benefizi particolari loro concessi

—

I condannati appartenenti alle Case di pena intermedia sono distinti da quelli delle Case ordinarie per mezzo di un galloncino rosso cucito sotto il numero di matricola, e oltre a potere essere ammessi a profittare dei benefizi concessi coll'articolo 36, godono dei privilegi seguenti:

a) esenzione dall'obbligo di passeggiare in fila e da quello di osservare rigorosamente il silenzio;

b) spendere in sopravvitto fino a L. 0,50 al giorno;

c) scrivere ogni mese alla famiglia, e ricevere una visita dei parenti in camera separata nello stesso limite di tempo.

§ II - Disposizioni speciali per le Case penali di rigore

—

Art. 43.

Classificazione dei condannati nelle Case penali di rigore

—

Alla prima classe sono assegnati i nuovi giunti, e vi rimangono fino a che per sei mesi consecutivi siano andati esenti da punizioni, eccettuata l'ammonizione o la cella indicata alla lettera *b* degli articoli 1 e 2;

alla seconda classe passano coloro che escono dalla classe di punizione, e vi restano fino a che, per otto mesi consecutivi, non abbiano riportato punizioni maggiori dell'ammonizione;

alla terza classe fanno passaggio quelli che hanno terminato il periodo della classe di prova, e vi rimangono fino a che, per dodici mesi consecutivi, non si siano mantenuti immuni da ogni punizione.

Finito questo periodo, i condannati sono rimandati allo Stabilimento da cui provennero, o a quegli altri Stabilimenti di pena ordinari ai quali il Ministero creda di destinarli.

Art. 44.

Retrocessione di classe nelle Case penali di rigore

—

Il condannato ascritto alla classe *di riabilitazione* è subito retrocesso a quella *di prova*, appena commetta una mancanza che importi una delle punizioni indicate alle lettere *c*, *d*, *e* degli articoli 1 e 2; nè può essere riammesso alla classe superiore se non dopo sei mesi trascorsi senza avere riportato altre punizioni.

Il condannato ascritto alla classe *di prova* è retrocesso a quella *di punizione* quando abbia commesso mancanze che rechino una delle punizioni stabilite dalle lettere *d* ed *e* degli articoli 1 e 2 e non può essere riammesso alla classe *di prova* suddetta se non dopo trascorsi tre mesi senza essere incorso in un gastigo qualsiasi.

Art. 45.

Distinzioni delle classi dei condannati nelle Case penali di rigore

—

I condannati nelle Case penali di rigore si distinguono con galloncini neri cuciti sotto il numero di matricola: ne hanno uno quelli assegnati alla classe *di punizione*, due quelli della classe *di prova*, tre quelli della classe *di riabilitazione*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCCLXXXVII (Dato a Roma, il 28 maggio 1903), col quale si approva lo statuto del Monte di Pietà di Mantova.

N. CCCCLXXXVIII (Dato a Roma, il 14 giugno 1903), col quale si approva lo statuto del Monte di Pietà di San Martino in Rio.

N. CCCCLXXXIX (Dato a Racconigi, il 13 luglio 1903), col quale si approva il nuovo statuto del Monte di Pietà Pacecco di Bisceglie.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCCXC (Dato a S. Rossore, l'8 novembre 1903), col quale l'Asilo infantile di Crescenzago viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCCCXCI (Dato a Roma, il 26 novembre 1903), col quale il patrimonio della Confraternita di S. Antonio in Comune di Poggio S. Lorenzo (Perugia), è concentrato nella locale Congregazione di carità e metà delle relative rendite invertite a favore dell'infanzia abbandonata.

N. CCCCXCII (Dato a Roma, il 26 novembre 1903), col quale l'Opera Pia detta « Ospedale di San Rocco », esistente in Comune di Vallecorsa (Roma), è concentrata nella locale Congregazione di carità, e contemporaneamente trasformata in un istituto elemosiniere, avente per scopo la cura a domicilio degli infermi poveri.

N. CCCCXCIII (Dato a Roma, il 29 novembre 1903), col quale la Pia Fondazione per gli orfani ed inabili al lavoro di Greve, viene eretta in Ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCCXCIV (Dato a Roma, il 29 novembre 1903), col quale è revocato il R. decreto 23 luglio 1903, n. CCLXXIV, ed è data facoltà al Comune di Mombaroccio di applicare, nell'anno 1903, la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 2 dicembre 1902.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCCXCV (Dato a Roma, il 3 dicembre 1903), col quale si rettifica quello del 10 ottobre 1903, riguardante l'erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Oggiono (Cannero).

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCCXCVI (Dato a Roma, il 3 dicembre 1903), col quale è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della Provincia di Ferrara, deliberato da quella Giunta Provinciale Amministrativa nelle adunanze in data 27 novembre 1902 e 28 luglio 1903, in sostituzione del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, nn. CXVI, e modificato col R. decreto 1° marzo 1900, n. LII.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 10 dicembre 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valdobbiadene (Treviso).*

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sull'Amministrazione comunale di Valdobbiadene ha messo in luce abusi di vario genere, causati da un inveterato sistema di irregolarità e di negligenze colpevoli.

Mentre il Comune eccede il limite legale della sovraimposta in una misura così grave che l'aliquota della sola eccedenza corrisponde a L. 2,3402 per ogni lira d'imposta principale, gli amministratori, non che contenere, come sarebbe loro dovere, le spese obbligatorie nei limiti strettamente indispensabili, sperperano il danaro pubblico per spese facoltative, senza osservare le forme di legge.

Sindaco e Giunta si arrogano indifferentemente le funzioni del Consiglio, e senza deliberazioni regolari, dispongono gratificazioni e sussidi.

L'esecuzione dei lavori eccedenti le L. 500, viene fatta in economia, anche contro l'espresso divieto del Prefetto, e senza redigere progetti e perizie, nè indicare i mezzi di pagamento. Il Consiglio comunale è chiamato soltanto a sanzionare l'operato degli amministratori, quando i lavori già sono stati eseguiti e pagati.

Nessuna cura degli interessi del Comune si ha nelle liquidazioni delle trasferte e delle specifiche, che sono sempre pagate senza falcidie quand'anche esposte in misura non ragionevole. Per favorire un impiegato devoto agli amministratori, gli fu liquidata la pensione in una misura superiore a quella cui avrebbe avuto diritto; e con criteri partigiani si procede pure alla distribuzione dei sussidi.

Allo scopo di mantenere l'attuale sovraimposta si tiene in bilancio di proposito bassa la previsione d'entrata, onde avere poi fondi maggiori a disposizione per le spese facoltative, non previste ad arte per eludere i provvedimenti dell'Autorità tutoria.

Nell'applicazione dei tributi, i quali pure risultano non equamente distribuiti, tanto che i meno agiati vengono a sostenere più della metà degli oneri del bilancio, non si osservano le formalità stabilite dai Regolamenti, donde favoritismi numerosi.

L'Esattoria comunale procede senza controllo, si concedono all'esattore indebite agevolazioni e non si esegue il contratto se non negli utili dell'esattore stesso, con danno del Comune.

Tutti i servizi pubblici, e segnatamente l'igiene sono trascurati; le liste elettorali risultano inquinate, e lo stesso indirizzo delle scuole è completamente errato.

Di fronte a fatti così gravi, accertati da una regolare inchiesta, i rimedi ordinari sono inadeguati; onde reputo doveroso sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che scioglie il Consiglio comunale di Valdobbiadene.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Costantino Pacchierotti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 dicembre 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arcola (Genova).*

SIRE!

Nel bilancio corrente del Comune di Arcola la sovrimposta, che nel precedente esercizio ascendeva a L. 8146, è stata elevata a L. 12640. Tale aumento, sebbene di per sè non molto gravoso, ha dato luogo a numerosi reclami che rispecchiano il malcontento della popolazione, causato, piucchè dal peso di tributi, dal modo poco equo e razionale in cui sono distribuiti.

Di questo malcontento della popolazione si sono resi anche interpreti e solidali undici Consiglieri, che hanno rassegnato le loro dimissioni motivate in maggior parte per sfiducia verso il Sindaco e la Giunta che male amministrano le finaze comunali. In seguito a ciò anche Sindaco e Giunta hanno dato le dimissioni.

Per riordinare quell'Amministrazione e dare un po' di tranquillità al Comune da lungo tempo travagliato da discordie intestine si rende indispensabile un provvedimento eccezionale.

Ho l'onore perciò di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arcola.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arcola, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Ernesto Moro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO

Visto l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, per l'istituzione delle Casse Postali di Risparmio;

Visto l'articolo 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di Finanza e Tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti, presa nell'adunanza del 9 dicembre 1903.

Visto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza in data del 23 dicembre 1903;

D'accordo coi Nostri Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e Telegrafi;

Determina:

L'interesse sulle somme depositate nelle Casse di Risparmio Postali viene fissato per il 1° semestre 1904 nella somma del 2,76 0[0 netto da imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei Conti.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI

Cav. FERDINANDO MARTINI

Deputato al Parlamento

R. Commissario Civile per l'Eritrea

Visto il nostro decreto 27 marzo 1903, n. 182, col quale veniva istituito un Punto franco doganale nel porto di Massaua:

Decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esercizio del Punto franco doganale nel porto di Massaua.

Art. 2.

Con altro nostro decreto sarà fissato il giorno di apertura del Punto franco, non appena saranno terminati i lavori necessari per il suo impianto.

Dato in Coellò addì 4 dicembre 1903.

MARTINI.

REGOLAMENTO *per l'esercizio del Punto franco doganale nel porto di Massaua.*

Art. 1.

Il Punto franco doganale nel porto di Massaua è istituito alla estremità orientale della penisola di Abd-el-Cader.

La zona compresa tra il mare ed il confine assegnato al Punto franco dalla parte di terra, è considerata come fuori della linea doganale, agli effetti dell'articolo 1 del vigente Regolamento doganale.

Art. 2.

Il Direttore della Dogana di Massaua è consegnatario del terreno costituente la zona del Punto franco e di tutti i locali governativi ivi esistenti, ed ha facoltà di cederli in affitto ai commercianti, che ne faranno domanda, per stabilirvi determinati depositi di merci.

Il Direttore stesso ha facoltà, inoltre, di dichiarare rescissi i contratti di affitto dei locali, quando questi siano, a suo giudizio, lasciati inoperosi, o non vengano osservate le condizioni stabilite nei contratti medesimi.

Art. 3.

La manutenzione e la perfetta conservazione dei locali ceduti in affitto è a carico del locatario.

Nessuna modificazione ai locali stessi potrà essere apportata senza permesso del Direttore della Dogana.

Art. 4.

I commercianti, che intendono costruire magazzini nel recinto del Punto franco, dovranno farne domanda al Direttore della Dogana, al quale spetta di determinare la zona di terreno da cedersi in affitto per eseguirvi la costruzione.

La domanda, corredata dal tipo planimetrico dell'edificio, dovrà specificare l'uso al quale esso è destinato, ed indicare entro quali termini la costruzione dovrà essere iniziata ed ultimata.

Scaduti inutilmente questi termini, la concessione s'intenderà revocata, e la Dogana rientrerà in possesso dell'area.

Art. 5.

La destinazione dei locali in affitto e di quelli di proprietà privata non potrà cambiarsi senza regolare autorizzazione.

La inosservanza di questa disposizione dà luogo alla rescissione del contratto per i primi, ed alla chiusura del magazzino per i secondi.

Art. 6.

Quando un magazzino di proprietà privata rimanga per un anno inoperoso, il Direttore della Dogana inviterà il proprietario a demolirlo entro tre mesi.

Scaduto inutilmente questo termine, l'ufficio di Dogana potrà demolire il magazzino d'ufficio od espropriarlo. In questo ultimo caso sarà corrisposto al proprietario un compenso pari alla metà del valore di stima, determinato da una Commissione composta dal Direttore della Dogana, di un funzionario tecnico, scelto dall'Amministrazione, e di un rappresentante del proprietario.

Qualora il proprietario non ottemperi, entro dieci giorni, all'invito di nominare il proprio rappresentante, questo sarà scelto dagli altri due membri della Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza, e la sua deliberazione avrà carattere definitivo.

Art. 7.

Le somme dovute per affitti di locali e di terreni nel Punto franco saranno riscossi dalla Dogana a semestri anticipati.

Art. 8.

Oltre alla sorveglianza del proprio istituto, il Direttore della Dogana curerà, per mezzo dei propri agenti, anche il mantenimento del buon ordine nell'interno del Punto franco, e la disciplina del personale addetto ai depositi.

Egli ha inoltre facoltà di adottare quei provvedimenti che reputerà necessarî per prevenire incendi ed altri danni ai locali ed alle merci esistenti nel recinto del Punto franco.

Art. 9.

Vi sarà un servizio ferroviario giornaliero per le merci da o per l'interno del Punto franco, con le stesse tariffe e alle stesse condizioni stabilite per le merci da e per la stazione di Taulud.

Art. 10.

Il Punto franco avrà un ufficio doganale funzionante da sezione della Dogana di Massaua, ed un corpo di guardia di agenti di finanza.

Art. 11.

Le merci saranno introdotte nel Punto franco sotto la diretta vigilanza degli impiegati doganali e degli agenti di finanza.

Art. 12.

Spetta alla Dogana il determinare le vie che debbono seguire le merci per entrare e per uscire dal Punto franco.

Art. 13.

Sono esclusi dal Punto franco i generi di privativa e le sostanze esplodenti.

Gli articolî tascabili, quelli di oreficeria, le mazze, gli ombrelli e i paracqua; gli oggetti di qualunque materia ridotti per indumento personale, come gli abiti, la biancheria, i cappelli, le calzature, ecc., potranno essere introdotti nel Punto franco, ma essi

dovranno essere conservati, per conto del concessionario, in apposito magazzino, del quale la Dogana avrà la seconda chiave.

Per la immissione, custodia ed estrazione di queste merci si applicano le disposizioni relative ai depositi doganali di proprietà privata.

Art. 14.

Le armi da fuoco e le loro munizioni potranno essere ammesse al Punto franco con le restrizioni e sotto le garanzie stabilite dall'Atto Generale della Conferenza di Bruxelles, che ebbe piena ed intera esecuzione con la legge n. 377 del 13 luglio 1892.

Art. 15.

Le materie infiammabili e le sostanze che mandano cattivi odori potranno essere ammesse al Punto franco soltanto in locali appartati e assolutamente separati dagli altri edifizi destinati al deposito.

Art. 16.

Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del Punto franco, senza averne riportata l'autorizzazione dalla Dogana, la quale può sempre ritirare le autorizzazioni rilasciate.

Art. 17.

Dal tramonto fino al sorgere del sole il Punto franco rimane chiuso. A nessuno è lecito di rimanere nel recinto o di entrarvi durante la notte, salvo che per ragioni di servizio e col consenso del Direttore della Dogana.

Art. 18.

Sarà sempre vietato l'ingresso nel Punto franco ai questuanti, agli oziosi ed a coloro che sono stati condannati per reato di contrabbando o per furto.

Sarà inoltre vietato temporaneamente o anche per sempre, secondo la gravità delle circostanze, l'ingresso a chiunque sia stato fermato ad una delle uscite del Punto franco con merci di contrabbando tentato o consumato.

La determinazione dell'esclusione e la sua durata sono di competenza del Direttore della Dogana.

Art. 19.

Per poter introdurre merci nel Punto franco è necessario il permesso della Dogana, che lo dà sulla presentazione di apposita dichiarazione scritta contenente la descrizione delle merci, e sulla presentazione di quegli altri documenti che fossero necessari ad attestarne l'origine e la provenienza.

La Dogana verifica le merci che si introducono nel Punto franco.

Art. 20.

Le merci provenienti dal territorio della Colonia, che si introducono nel Punto franco, sono esenti dal diritto di statistica.

Art. 21.

Le merci che dal Punto franco si spediscono all'estero sono esenti dal diritto di scalo.

Art. 22.

L'estrazione delle merci dal Punto franco ha luogo in seguito a dichiarazione scritta presentata alla Dogana, che effettuerà la verifica delle merci, e sotto la diretta vigilanza degli impiegati doganali e degli agenti di finanza.

Art. 23.

I moduli per le dichiarazioni scritte, tanto per l'introduzione, quanto per l'estrazione delle merci dal Punto franco, sono prescritti dalla Dogana.

Art. 24.

La custodia e il movimento delle merci nel punto franco, sono esenti da ogni formalità doganale.

Le merci devono però essere collocate nei magazzini in modo che non sia impedito agli agenti della Dogana di riconoscerne facilmente la qualità.

Art. 25.

La Dogana ha facoltà di eseguire ricognizioni e perquisizioni nei magazzini esistenti nel Punto franco.

Quando il proprietario non annuisca alla richiesta, la Dogana procederà d'ufficio e intanto impedirà ogni introduzione o estrazione di merci nei magazzini da visitare.

Art. 26.

Per l'estrazione dei campioni di merci dal Punto franco, provvederà il Direttore della Dogana.

Art. 27.

Sono considerate di contrabbando, agli effetti dell'articolo 50 del vigente Regolamento doganale, le merci:

a) escluse dal Punto franco che vi si trovassero introdotte;

b) quelle che si tentasse di introdurre con false indicazioni;

c) quelle estratte dal Punto franco senza essere presentate alla Dogana e prima che ne sia stata rilasciata la bolletta.

d) quelle rinvenute sulle persone, nascoste nei colli o in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale.

Art. 28.

Per le differenze che si riscontrino nella verifica delle merci, in confronto con la dichiarazione scritta, come per ogni altra infrazione al presente Regolamento, si applica la multa di cui all'arcolo 48 del citato Regolamento.

Art. 29.

Il personale privato addetto ai magazzini del Punto franco dovrà essere accettato dalla Dogana.

Art. 30.

Quando il Direttore della Dogana lo ritenga opportuno, una squadra dei facchini appartenenti alla carovana, sarà adibita ai trasporti di merci nel Punto franco.

Art. 31.

Un servizio telefonico sarà stabilito tra la Dogana di Massaua e la sezione del Punto franco.

Un apparecchio telefonico, situato nei locali della Dogana, sarà messo a disposiztone di coloro che ne otterranno l'uso.

Art. 32.

Appena sarà possibile, sarà organizzato un servizio regolare di trasporto passeggieri per mezzo di imbarcazioni a vapore, accordando tessere di abbonamento ai commercianti.

Coellò, il 4 dicembre 1903.

MARTINI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 214 Obbligazioni della Ferrovia di Cuneo (R. decreto 23 dicembre 1859, e legge 5 maggio 1870, n. 5632) state sorteggiate nella 89ª estrazione del 15 dicembre 1903.

N. 147 Obbligazioni di 1ª Emissione da L. 400 caduna al 5 0[0.
(R. decreto 26 marzo 1855).

75	233	291	397	446
488	497	509	649	856
951	1008	1021	1047	1048
1059	1088	1131	1204	1213
1235	1238	1295	1361	1596
1606	1644	1816	1853	1918
1951	2010	2129	2146	2244
2261	2513	2519	2610	2612
2690	2709	2726	2787	2839
2915	3023	3102	3127	3500
3508	3550	3630	3719	3741
3766	3839	3995	4032	4148
4222	4284	4486	4490	4519
4521	4535	4580	4718	4842

4851	4978	5023	5034	5042
5253	5407	5426	5479	5524
5602	5630	5632	5643	5657
5850	6011	6080	6353	6416
6591	6603	6778	6973	7007
7182	7301	7304	7388	7514
7625	7660	7679	7735	7839
7850	7854	7997	8029	8265
8369	8396	8455	8528	8664
8673	8724	8778	8822	8977
9017	9018	9030	9040	9054
9128	9270	9325	9502	9575
9762	9779	10135	10146	10209
10369	10388	10530	10535	10638
10686	10706	10719	10863	10934
10943	10998.			

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole, che non sono più pagabili in conto interessi :

Cedole dal n. 98 - scadenza 1° luglio 1904
al n. 120 - id. 1° luglio 1915.

N. 67 Obbligazioni di 2ª Emissione da L. 500 caduna al 5 %.
(R. decreto 21 agosto 1857)

—

73	1507	1528	1643	1768
1864	1908	2169	2260	2637
3294	3402	3490	3491	3974
4058	4364	4367	4429	4528
4548	4617	5032	5076	5210
5327	5500	5757	5781	5868
5985	6053	6583	6811	6913
7007	7362	7643	7860	7931
8426	8794	8894	8970	9127
9169	10385	10386	10654	11306
11810	11944	12171	12421	12635
12644	12968	13532	14099	14166
14175	15066	15095	15153	15161
15735	15974.			

Le suddescritte Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole, che non sono più pagabili in conto interesse.

Cedole dal n. 94 - Scadenza 1° luglio 1904.
al n. 122 - id. 1° luglio 1918.

Dal 1° gennaio 1904 avrà luogo il rimborso del Capitale nominale delle Obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, con restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle cedole suindicate.

Roma, addì 15 dicembre 1903.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Capo della 5ª Divisione
DIAZ.

Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
GIULIA.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942)

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria, e gli altri Contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 30 dicembre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,90, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 30 dicembre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

29 dicembre 1903 :

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	104,36	102,36
	4 1/2 % *netto*	102,44 1/2	101 32
	4 % *netto*	104,05 3/8	102,05 3/8
	3 1/2 % *netto*	102,94 1/2	101,19 1/2
	3 % *lordo*	74,20 7/8	73.00 7/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Occupandosi della controversia russo-giapponese, il *Temps* di Parigi dice che nella società ufficiale russa sembra predominare l'ottimismo, ma che nella stampa russa, invece, il linguaggio diviene sempre più bellicoso e aggressivo. Vi si parla perfino di guerra di razza, l'Ariano essendo opposto al Mongol.

Ciò non ostante, prosegue il *Temps*, si può considerare come cosa quasi certa che i negoziati continueranno tutto l'inverno. Il Governo del Mikado sa benissimo che il Governo russo non ha detto la sua ultima parola ; l'ammiraglio Alexeief, più diplomatico che uomo di guerra, è troppo accorto per andare, di punto in

bianco, all'estremo limite delle concessioni, e ciò non si ignora a Tokio.

I russi, dal canto loro, conoscono i punti deboli dei giapponesi. Essi sanno che le loro risorse finanziarie sono limitate, e conoscono parimenti l'importanza delle peschiere di Sakhaline per l'alimentazione dei giapponesi. Su questo punto, i russi hanno diggià offerto al Governo giapponese ogni soddisfazione. Essi sono infine convinti di essere i più forti. Epperò, da una parte e dall'altra si giuoca con cognizione di causa. Ma, mentre la partita va svolgendosi lentamente, il popolo giapponese s'irrita, ed altri elementi vengono a complicare la situazione. Con tutto ciò nelle sfere ufficiali di Pietroburgo si crede che la pace sarà mantenuta e che i negoziati avranno un esito soddisfacente.

Un dispaccio da Pietroburgo all' Agenzia *Central News* constata che la risposta del Giappone all' ultima nota russa è molto conciliante. Essa è considerata dal governo russo come un desiderio reale di evitare un conflitto.

E un altro dispaccio da Pietroburgo al *Daily News* dice che l'ostilità dell'opinione pubblica russa è rivolta presentemente contro l'Inghilterra. L'atteggiamento assunto da quest'ultima Potenza riguardo al conflitto russo-giapponese ha prodotto in Russia una grande irritazione. Questo malcontento si manifesta nelle critiche acerbissime a proposito delle intenzioni dell'Inghilterra nella sua spedizione al Thibet.

***

La *National Zeitung* di Berlino è informata che i circoli diplomatici competenti e i ministri di Inghilterra, di Russia, di Francia e di Germania sono concordi nel giudicare in senso ottimista la situazione nell'Estremo Oriente.

Le parole rassicuranti del ministro degli affari esteri Delcassé hanno prodotto nelle sfere diplomatiche eccellente impressione.

La *Novoje Vremia* ha un telegramma da Vladivostook, in cui si dice che il desiderio mostrato dal Giappone di venire ad un accordo ha ravvivato la speranza che si riesca a scongiurare un conflitto.

Quanto al concentramento della flotta giapponese e al richiamo dei marinai, essi sarebbero una conseguenza del crescente malumore mostrato dai coreani contro i giapponesi.

***

Mandano da Salonicco al *Piccolo:*

La Turchia, coll'accettare il disegno austro-russo di riforme, ha destato il malcontento di una buona parte della popolazione musulmana della Macedonia. A Salonicco i malcontenti si erano uniti in un partito che cresceva ogni giorno di numero e d'importanza. La polizia ne ebbe sentore; scoprì il locale dove si riunivano gli agitatori, e li arrestò tutti: 300 persone circa. Furono chiusi nelle prigioni di Yedikulé. La polizia sequestrò molti documenti compromettenti. Come avviene di consueto in simili casi, le autorità turche serbano il silenzio intorno a questa faccenda. Tuttavia le indiscrezioni di alcune persone altolocate, dànno motivo di credere che oggi, primo giorno di « Bayram » (festa turca che segue il « Ramazan »), dovevano avvenire dei fatti gravi.

Il partito dei malcontenti voleva protestare violentemente contro l'accettazione del nuovo progetto di riforme austro-russo, e vendicarsi dei bulgari e degli europei.

***

Il governatore generale, Hassan Fehmi Pascià, ha dato questa volta prova della sua prudenza. Appena seppe dell'agitazione, diede ordine alla polizia di vigilare rigorosamente i quartieri musulmani; si recò poi in tutte le Moschee, radunò i fedeli intorno a lui e li invitò alla calma ed alla circospezione. I suoi discorsi, pieni di buon senso, sembrano aver prodotto ottimo effetto, tanto che i musulmani festeggiano il *Bayram* pacificamente.

La riorganizzazione della polizia è già terminata a Monastir ed a Ueskiib. Ad ogni strada vi è un posto di polizia, segnalato da un fanale a vetri rossi, sui quali è scritta la parola « Polizia » in turco ed in francese. Diversi cristiani furono incorporati nella gendarmeria, ed ogni giorno fanno gli esercizi diretti da Vessì Effendi, ufficiale che ha fatto i suoi studî militari in Germania.

GIUSEPPE ZANARDELLI

Proseguiamo ancora oggi a pubblicare i dispacci che ne comunica l'*Agenzia Stefani* sulle manifestazioni di dolore per la morte dell'illustre uomo, in Italia ed all'estero, e sui preparativi per i solenni funerali che hanno avuto luogo oggi a Brescia, alle ore 13,30, e dei quali parleremo domani:

Roma, 29. — Il Ministro della Guerra, on. generale Pedotti, ha disposto che agli edifici militari venga esposta la bandiera abbrunata fino a che non siano compiuti i funerali dell'on. Zanardelli.

Milano, 29. — L'Ambasciatore di Francia, Barrère, ha incaricato il Console generale a Milano, d'Anglade, di rappresentarlo ufficialmente ai funerali dell'on. Zanardelli.

Roma, 29. — Il Sottosegretario di Stato per l'Istruzione Pubblica, on. Pinchia, ha diretto all'on. Ministro Orlando, a Maderno, il seguente telegramma:

« A te che rechi il mesto saluto delle nostre anime dolenti, non sia sgradito ricordarmi ai dolenti di costà ».

L'on. Pinchia ha poi inviato un'affettuosa lettera di condoglianze alla sorella di Giuseppe Zanardelli.

Roma, 29. — Per il viaggio da Milano a Brescia dell'on. Presidente del Consiglio e delle rappresentanze dei due rami del Parlamento, che assisteranno alle onoranze funebri dell'on. Zanardelli, un treno speciale partirà domattina da Milano alle 11,15, ed arriverà a Brescia alle 12,46.

Il viaggio di ritorno avrà luogo con partenza da Brescia alle 19,50, via Parma-Sarzana, e con arrivo a Roma alle 9,40 di giovedì.

Cuneo, 29. — Oggi, durante la seduta della Corte d'Assise, l'on. deputato Galimberti ha commemorato Giuseppe Zanardelli, tratteggiando con affettuose parole la grande figura del giureconsulto, dello statista e del legislatore, la cui vita fu tutta consacrata alla giustizia ed alla libertà.

Brescia, 29. — Per la partenza della salma di Giuseppe Zanardelli da Maderno la cerimonia sarà breve e semplice. Il tram si fermerà dinanzi al cancello della villa ed il feretro vi sarà trasportato a braccia da quattro sottufficiali dei carabinieri.

I parenti dell'estinto, il sottoprefetto e le altre autorità seguiranno la bara.

Sul viale che va dal cancello alla palazzina saranno schierate le rappresentanze cittadine di Maderno e dei paesi limitrofi. Alle fermate di Salò, Currettone, Tormini, Villanuova di Gavardo, Virle, Rezzato e Sant'Eufemia si troveranno schierate le rappresentanze municipali e le altre autorità locali.

Napoli, 29. — Nella seduta del Consiglio comunale tenuta nel pomeriggio, il Sindaco, marchese del Carretto, ha commemorato Giuseppe Zanardelli. Tutti i consiglieri hanno ascoltato in piedi il discorso del Sindaco. Questi, tra un religioso silenzio, tratteggiò la vita dell' illustre giureconsulto, rilevandone le insigni virtù e la parte da lui avuta nei destini della patria.

Il discorso del Sindaco fu vivamente applaudito.

Dopo brevi parole di alcuni consiglieri fu deliberato di abbrunare per otto giorni il banco della Presidenza, di esporre la bandiera abbrunata fino al giorno dei funerali, d'intitolare a Giuseppe Zanardelli una delle nuove vie del rione industriale e di togliere la seduta in segno di lutto,

Il Sindaco ha telegrafato al Sindaco di Brescia le deliberazioni del Consiglio comunale e le vive condoglianze della cittadinanza per la morte di Giuseppe Zanardelli.

Brescia, 29. — L'on. Ministro Tittoni ha pregato il Prefetto, comm. Cova, di deporre in suo nome una corona sul feretro di Giuseppe Zanardelli.

Palermo, 29. — Nell'odierna seduta del Consiglio comunale, il Prosindaco Di Martino ha pronunziato un discorso, commemorando Giuseppe Zanardelli.

È stata poi approvata la proposta di inviare le condoglianze del Consiglio alla famiglia Zanardelli ed al Sindaco di Brescia.

Milano, 29.— Alle ore 21,50 sono giunti il Presidente del Consiglio, on. Giolitti, il Presidente della Camera, on, Biancheri, le rappresentanze del Parlamento ed il Sindaco di Roma, principe Colonna, ricevuti dagli onorevoli ministri Mirabello e Ronchetti, dal Sottosegretario di Stato, on. Pozzi, dal Prefetto, dal Sindaco, dagli onorevoli senatori e deputati, dalle autorità civili e militari e dalle notabilità.

L'on. Giolitti è sceso all' « Hôtel Cavour ».

Alle 22,52 è giunto l'on. Finali con la rappresentanza del Senato.

Si trovavano a riceverli alla stazione gli onorevoli Ministri Ronchetti e Mirabello, il Prefetto, il Sindaco e le altre autorità.

L'on. Ministro Ronchetti è ripartito alle ore 23,25 per Maderno.

Maderno, 30. — La salma di Giuseppe Zanardelli è stata levata dal letto mortuario e deposta nella bara, presenti le famiglie Zanardelli e Lana, l'on. Ministro Orlando, gli onorevoli deputati Massimini, Talamo, Sili e Pavia e pochi altri intimi.

La salma fu sollevata dai parenti, che misero sul petto dell'estinto ramoscelli di olivo e lauro, ed indi la deposero nel feretro. Molti dei presenti vollero baciare la fronte di Giuseppe Zanardelli, che conserva una calma serenità; poi il feretro fu chiuso, avvolto nella bandiera tricolore e ricoperto di corone. Il Collare dell'Annunziata fu deposto su di un cuscino di velluto ed oggi verrà portato ai funerali.

Brescia, 30. — Iersera il testamento dell'on. Zanardelli è stato depositato presso il notaio Baronchelli.

Brescia, 30. — Stamane, alle ore 4,50, la Giunta di Brescia coi pompieri ed i valletti municipali è partita per Maderno, per accompagnare la salma di Giuseppe Zanardelli a Brescia. Il Sindaco è rimasto in città per ricevere il rappresentante del Re, il Presidente del Consiglio e le rappresentanze del Senato e della Camera, i Ministri e le altre autorità, che giungeranno alle ore 12,30 e quindi, alle ore 13,30, muoveranno incontro al convoglio funebre a Porta Venezia.

Maderno, 30. — La giornata è piovosa. Col tram delle 7,35 sono arrivate da Brescia la Giunta municipale, le rappresentanze della Deputazione provinciale e del Foro e l'on. deputato Gorio.

Nella camera ardente, ove si trova ancora il feretro di Giuseppe Zanardelli, fanno servizio d'onore diciotto carabinieri in alta uniforme.

Brescia, 30. — Stanotte e stamane tutti i treni hanno portato a Brescia le autorità, le rappresentanze ed i cittadini di ogni parte della provincia. In tutti persiste il dolore del primo giorno per la morte di Giuseppe Zanardelli, accoppiato coll'intenso desiderio di contribuire a che le estreme onoranze all'illustre estinto sieno degne delle sue virtù e dicano quanto amore lo circondò vivente è quanto rimpianto lo segue nella tomba.

Malgrado che il tempo pessimo di questi ultimi giorni renda difficili e disagiose le comunicazioni, si può dire che non vi sia qui, non rappresentata, neppure una borgata della provincia da quelle più remote della Val Trompia, di cui Zanardelli è oriundo, a quelle del lago presso il quale volle morire. E da ogni parte d'Italia continuano a giungere corone e telegrammi da senatori, deputati, sindaci, corpi costituiti, autorità, notabilità ed anche da oscuri ammiratori dell'estinto. La Giunta municipale ed alcune Associazioni hanno pubblicato affettuosi manifesti, che esprimono il vivo dolore per la perdita di Giuseppe Zanardelli. I negozi sono chiusi e portano la scritta *Chiuso per lutto nazionale;* bandiere abbrunate pendono dagli edifici. Sono state prese misure d'ordine pubblico, affinchè, malgrado la ressa che si prevede enorme, non avvengano incidenti.

Il corteo funebre percorrerà il Corso Magenta, il Corso del Teatro, il Corso Palestro, la Via della Pace ed il Corso Garibaldi, uscendo da Porta Milano.

Maderno, 30. — Il feretro di Giuseppe Zanardelli esce dalla villa alle ore 9,10 ant., portato dallo scultore Ximenez, dall'on. deputato Gorio, dall'avv. Martini, dal cav. Zamorani, dall'on. Sili, dal conte Lana, dal comm. Ciuffelli e circondato dagli amici. La bara viene desposta tosto sul treno funebre composto di tre vetture per le autorità e di carri drappeggiati a lutto in uno dei quali si trova il feretro e nell'altro numerose corone. Il treno funebre parte per Brescia alle ore 9,25.

Brescia, 30. — Fra le notabilità e le rappresentanze giunte ieri e stanotte si notano il Mastro delle cerimoniere di Corte, conte Tozzoni, il senatore Cadenazzi, i deputati Cocco-Ortu, Carcano, Romanin-Jacur, De Nobili, Lojodice, Basetti, Tecchio e Fani, il vice presidente del Circolo giuridico di Roma, avv. Antonelli, e dodici alunni del Ricreatorio *Giuseppe Zanardelli* di Roma coi loro docenti.

Brescia, 30. — Ecco l'ordine secondo cui si disporrà il corteo funebre per l'accompagnamento della salma di Giuseppe Zanardelli:

Un drappello di guardie daziarie, la musica cittadina, gli Istituti scolastici, uno squadrone di cavalleria, un reparto di artiglieria, una musica militare, tre plotoni di fanteria, il clero, il feretro e le autorità nel seguente ordine: Rappresentante di S. M. il Re, Cavalieri della SS. Annunziata, Presidente del Consiglio, on. Giolitti, Senato, Camera e Municipio di Brescia.

Seguiranno le altre autorità militari, giudiziarie e civili; poi le signore, i corpi morali, le associazioni, un plotone di fanteria e le carrozze con le corone.

Il corteo, entrato nel cimitero, si disporrà nel Famedio, ove sarà deposta la salma, attorniata dai pompieri.

Maderno, 30. — Prima che il feretro di Giuseppe Zanardelli uscisse dalla villa, il Sindaco di Maderno pronunciò un discorso, salutando l'estinto, ed il parroco diede l'assoluzione alla salma.

Salò, 30. — Lungo la linea tramviaria percorsa dal treno funebre che reca la salma di Giuseppe Zanardelli, bandiere abbrunate si vedono esposte alle finestre di tutte le ville e degli *Hôtels*, i quali hanno i portoni chiusi in segno di lutto.

Grande folla assiste reverente e commossa al passaggio del feretro.

Gavardo, 30. — Quando il treno funebre giunge a Gavardo nevica.

A Tormini si trovavano al passaggio del treno circa venticin-

que rappresentanze dei Comuni della Val Sabia con musica e bandiera, e molta folla commossa si scopriva al passaggio del treno.

A Villanova si trovavano pure grande folla e numerosi sodalizi.

A Gavardo si sono riunite anche le rappresentanze di alcuni altri paesi, per assistere al passaggio del treno.

È imponente lo spettacolo del nero convoglio che corre per la campagna candida di neve.

Roma, 30. — Gli on. Rava e Del Balzo hanno mandato un apposito incaricato a portare a Brescia una corona di fiori freschi con la scritta: *A Giuseppe Zanardelli, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, memore e grato.*

Roma, 30. — L'on. Girolamo Del Balzo inviò alla famiglia Zanardelli in seguente telegramma:

« Apprendo, angosciato, notizia morte Giuseppe Zanardelli, amico carissimo, onore e vanto del Parlamento italiano. La patria ha perduto uno dei migliori suoi figli, la scienza del diritto uno dei suoi cultori più eccelsi, la causa della libertà un difensore eloquente e pertinace. Mando alla famiglia condoglianze vivissime ».

Milano, 30. — S. A. R. il Conte di Torino è giunto stamane alle ore 10,30 ed è ripartito alle ore 11,20 con treno speciale per Brescia onde rappresentare S. M. il Re ai funerali di Zanardelli.

Presero posto nello stesso treno il Presidente del Consiglio, on. Giolitti, le Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati, il Ministro della Marina, on. Mirabello, il Sottosegretario di Stato, on. Pozzi, il Sindaco di Roma, principe Colonna, parecchi senatori e deputati ed il Console francese a Milano, d'Anglade.

Si trovavano alla stazione ad ossequare S. A. R. il Prefetto e le altre autorità civili e militari.

Parigi, 29. — Stasera si riunirono alla Camera di commercio italiana i presidenti delle Società italiane di Parigi ed i rappresentanti della stampa per procedere alla costituzione di un Comitato organizzatore per una commemorazione di Giuseppe Zanardelli.

Vennero designati a far parte del Comitato, come presidenti onorari, Berthelot, il generale Türr, ed il comm. Magagna e come membri Millerand, Delombre, Lockroy, Beauquier, Chautemps, Trezza di Musella, Penso, Rubini, Paladini ed altri.

Venne deciso di tenere prossimamente la commemorazione dell'illustre defunto, alla quale prenderanno la parola due oratori, uno italiano e l'altro francese.

I presenti alla riunione hanno inviato un telegramma di condoglianza alla famiglia Zanardelli a Maderno.

A S. E. il presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giolitti, per la morte di S. E. Zanardelli, sono giunti i seguenti dispacci:

Anzano, 27. — Questa cittadinanza divide con la Patria dolore immenso perdita suo illustre concittadino onorario cav. Giuseppe Zanardelli ed esprime V. E. devoto e profondo rammarico.

Sindaco: Agrippino De Angelis.

Ascoli Piceno, 27. — Annunzio inaspettato morte S. E. Zanardelli pone in lutto città nostra che lo ebbe deputato protettore. Onoromi partecipare V. E. che ebbe in tanta affettuosa estimazione illustre estinto rappresentanza municipale pubblico manifesto commemorativo abbrunando bandiera.

Sindaco: Mazzoni.

Belluno, 27. — Rappresentanza provinciale addolorata inattesa perdita illustre uomo che resse sorti Nazione d'immenso amore, dotando la legge istituti formanti orgoglio; memore di Giuseppe Zanardelli primo commissario del Re a Belluno spezzato giogo austriaco carattere cuore grandi romanamente moderni prega V. E. tenerla presente vivo cordoglio unanime rimpianto grande Patria italiana.

Presidente Deputazione provinciale: Gerenziali.

Cervignano, 27. — Al lutto profondo prodotto dipartita eminente statista integerrimo patriota vessillo libertà associasi costernata rappresentanza Cervignano.

Podestà.

Cosenza, 27. — Alla immane sciagura onde è stata colpita la Nazione per la perdita di uno fra i più illustri suoi figli si associa profondamente commossa questa provincia che fu tra le prime in Italia a salutare in Giuseppe Zanardelli, apostolo fervente di libertà, l'antesignano di ogni più fulgido progresso civile e del più puro e specchiato patriottismo.

Presidente Deputazione: Accattatis.

Cosenza, 28. — Adempio triste ufficio esprimere E. V. profondo cordoglio questa cittadinanza che associandosi al lutto d'Italia, piange morte Giuseppe Zanardelli, giurista ed oratore sommo, costante propugnatore libertà.

R. Commissario: Leggieri.

Eboli, 27. — Interprete sentimenti cittadinanze associomi lutto Governo Nazione morte statista liberale illustre giurista difensore interessi meridionali.

Sindaco: Vacca.

Ferrara, 27. — Provincia Ferrara profondamente commossa notizia morte illustre statista grande patriotta Giuseppe Zanardelli associasi al lutto del Governo e della Nazione.

Presidente Deputazione provinciale: Gatti Casazza.

Giulianova, 28. — Interprete sentimenti cittadinanza invio mesto reverente saluto alla memoria illustre italiano Giuseppe Zanardelli primo giureconsulto statista e milite della libertà.

Sindaco: Ciafardoni.

Mazzarino, 27. — Mi onoro di partecipare a V. E. la vivissima parte che questa cittadinanza prende al lutto della nazione per la morte di Giuseppe Zanardelli.

Sindaco: Bartoli.

Minori, 27. — Consiglio comunale annunzio morte S. E. cav. Zanardelli commemorava illustre estinto, deliberava abbrunarsi bandiera nazionale residenza municipale togliersi seduta telegrafarsi V. E. condoglianze Consiglio cittadinanza perdita insigne patriotta statista benemerito grande patria italiana, accolga osservanza.

Sindaco: Gambardella.

Noto, 28. — Questa cittadinanza partecipa unanime lutto per morte Giuseppe Zanardelli gloria purissima del patriottismo e della democrazia.

Sindaco: Di Lorenzo.

Padova, 27. — Padova associata all'intero paese nel dolore per la fine sempre immatura di Giuseppe Zanardelli già grande patriotta nelle congiure e nelle lotte per l'indipendenza, maestro nel giure parlamentare secondo apostolo fervente tenace di libertà civile da Lui propugnate difese in Parlamento e fatte trionfare al Governo, uomo di Stato ammirato in paese ed all'estero eleva a Lui il suo omaggio reverente affettuoso.

Sindaco: V. Moschini.

Piacenza, 27. — Piacenza addolorata scomparsa grande patriotta Zanardelli strenuo difensore ogni civile libertà, associasi commossa lutto nazionale.

Sindaco: Manfredi.

Polesella, 27. — Società Operaia Polesella associasi lutto nazionale irreparabile perdita illustre statista Giuseppe Zanardelli.

Presidenza Coltro Arturo Bacchi Arturo

Potenza, 28. — La Basilicata è percossa più acerbamente dal lutto universale per la morte dell'uomo insigne Giuseppe Zanardelli perchè da lui, che con opera di statista e di patriotta nè studiò i gravi bisogni, trasse la fede migliore avvenire.

Presidente deputazione provinciale: Bonifacio.

Riomaggiore, 27. — Consiglio comunale esprime propri sentimenti cordoglio per perdita illustre statista che tanto adoprossi per causa sociale.

Sindaco: G. Pecunia.

S. Maria Superiore, 28. — Consiglio comunale interprete sentimenti cittadinanza costernata morte grande patriota e statista Giuseppe Zanardelli cui nome legasi avvenire Basilicata esprime dolore profondo grave perdita associandosi lutto nazione.

Strà, 27. — Strà associasi lutto nazionale scomparsa grande illustre patriotta statista Zanardelli che col suo genio democratizzando Monarchia seppe renderla ora più che mai accetta informando ordinamenti sana giusta libertà.

Sindaco Strà.

Verona, 27. — Scomparsa insigne statista Giuseppe Zanardelli segna nuova grande sventura nazionale. Verona commossa si associa al lutto della Patria.

Guglielmi, sindaco.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Pel movimento dei forestieri. — Ieri si riunì il Consiglio di Presidenza centrale dell'Associazione nazionale pel movimento di forestieri.

Presiedeva S. E. il marchese di Sant'Onofrio. Erano presenti il cav. uff. Cagli vice-presidente; gli assessori Conte di San Martino, comm. Cavaceppi, senatore Fabrizi, deputato Brunialti; i sindaci sigg. Marini e Colangeli, i sigg. cav. Delvitto, cav. Pinchetti e cav. Bartolini ed il direttore cav. Picarelli.

Furono prese importanti deliberazioni interne, per lo sviluppo dell'Associazione e per la costituzione di nuove Sezioni e nuovi Comitati in Italia e all'estero.

Fu determinato di richiedere che una speciale Sezione dell'Esposizione di Milano sia destinata a tutto ciò che ha relazione col movimento dei forestieri. Si prese atto delle numerose pratiche svolte dall'Ufficio centrale per rettificare pubblicazioni fatte all'estero a danno del nostro Paese. Furono nominati Commissari per la compilazione dei bilanci sociali il deputato Rubini ed i signori cav. Caretti e comm. Cavaceppi.

L'on. Brunialti annunciò che si sarebbe quanto prima recato per suo conto a fare un viaggio di propaganda nei principali centri della Germania.

Comizio dei Veterani. — I soci appartenenti al Comizio dei Veterani dal 1848 al 1870, sono convocati in assemblea generale per il giorno di domenica 3 gennaio alle ore 10 a. m. Si discuterà il bilancio preventivo per il 1904 e quindi vi sarà l'elezione per la rinnovazione delle cariche sociali.

Tiro a segno nazionale. — Domani dalle ore 9 alle 15 1[2 avrà luogo al poligono Umberto I a Tor di Quinto l'ultima esercitazione del secondo periodo di tiro dell'anno.

Si eseguiranno le due ultime lezioni di tiro ordinario ed una gara speciale di chiusura libera a tutti.

Corrispondenza per i militari nell'estremo Oriente. — Il *Foglio d'ordini* del Ministero della Marina avverte che la corrispondenza per le RR. navi ed i militari di marina che si trovano nell'estremo Oriente, in seguito ad accordi presi col Ministero delle Poste e dei Telegrafi, a datare dal 1° gennaio 1904 sarà avviata, per quanto riguarda lettere e cartoline, per la via di Russia, mentre le stampe e gli altri oggetti saranno inoltrati per la via di mare.

Agevolazioni commerciali. — S. E. il Ministro della Marina, con il suo *Foglio d'ordini* di ieri, ha disposto che le agevolazioni concesse coll'atto n. 64, inserto a pag. 426 del *Giornale Militare* dell'anno 1889, ai bastimenti inglesi, che, fermandosi nei porti italiani meno di 48 ore, non sono tenuti a presentare per la partenza il «nulla osta» delle proprie autorità consolari, vengono estese anche ai bastimenti di bandiera germanica.

Linea di navigazione Venezia Calcutta. — Si telegrafa da Venezia che il quarto viaggio della linea Venezia-Calcutta sarà eseguito dal piroscafo *Città di Nuova-Orleans* di 6000 tonnellate, che si sta allestendo alla Spezia.

La partenza avrà luogo il 10 gennaio dalla Spezia, il 20 da Venezia, il 21 da Ancona, il 22 da Bari e Brindisi ed il 24 da Catania.

Il mistero d'una nave italiana. — Telegrafano da Pensacola (Florida) che il vapore inglese *Stanfield*, giunto in quel porto, ha incontrato al 27°.60 latitudine Nord e 26°.27 longitudine Ovest la nave italiana *Vega* che da Pensacola era diretta a Savona.

A bordo non si trovava alcuno che potesse dirigere la nave. Fu chiesto a Barrow, ufficiale in secondo dello *Stanfield*, di assumere la direzione del *Vega*.

Che cosa era avvenuto?

Poco dopo la partenza da Pensacola, il secondo del *Vega* si era suicidato, ingoiando del laudano.

Nella settimana susseguente il capitano venne trascinato in mare da una violenta onda di mare.

Parecchi marinai erano ammalati e si trovavano nell'impossibilità di attendere alle loro mansioni. Il capitano dello *Stanfield* autorizzò Barrow di assumere il comando del *Vega* e condurlo a Savona.

Un dispaccio da Barcellona, in data di ieri, annunzia che la *Vega* è giunta a Cartagena, comandata dal capitano inglese Barrow.

Marina mercantile. — Ieri l'altro, il piroscafo *Savoia*, della Veloce, partì da Barcellona per Genova; il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., da Porto-Said proseguì per Genova, ed il piroscafo *Ardito*, della Società Veneziana, giunse a Porto-Said.

Ieri i piroscafi *Città di Torino* e *Centro America*, della Veloce, partirono il primo da Rio-Janeiro per Genova, ed il secondo da Colon per Curaçao.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 29. — Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi all'Eliseo. Il Ministro degli affari esteri, Delcassé, ha fatto alcune comunicazioni relative ad affari correnti, ed ha presentato i documenti diplomatici concernenti la Convenzione d'arbitrato che egli era stato autorizzato a firmare col Governo italiano.

Il Ministro ha dichiarato che tanto in Francia quanto in Italia l'opinione pubblica si è dimostrata unanimemente favorevole alla conclusione della Convenzione stessa.

PARIGI, 28. — *Camera dei deputati*. — *(Seduta antimeridiana)*. — Il progetto di amnistia rinviato dal Senato è approvato senza opposizione.

Gauthier presenta un articolo addizionale tendente a far concedere l'amnistia ai condannati dall'Alta Corte di Giustizia, e sostiene l'opportunità di permettere il ritorno di Paul Déroulède e di Marcel Habert in Francia. Un atto di clemenza condurrebbe alla pacificazione, e non indebolirebbe il parlamentarismo. (Interruzioni).

Il Guardasigilli, Vallé, combatte tale proposta dichiarandola inopportuna, e chiede alla maggioranza di respingerla.

Rispondendo ad un' interruzione di Gauthier, Vallé dice che co-

loro che tentano di provocare lo sciopero generale a Parigi, sono dei pregiudicati. Lo sciopero per ora non esiste; i provocatori sono ricercati dalla polizia.

La proposta Gauthier è respinta con 381 voti contro 185.

SOFIA, 29. — I membri di opposizione della Sobranje, che lasciarono l'aula dopo gli incidenti degli ultimi giorni, hanno diretto al popolo un Manifesto, nel quale dichiarano che non ritorneranno più alla Sobranje durante l'attuale sessione, e dicono che coloro i quali violarono il regolamento e la maggioranza, che tollerò questa violazione, debbono assumerne la responsabilità.

SOFIA, 29. – L'*Agenzia Telegrafica Bulgara* dichiara infondata la notizia pubblicata dal *Berliner Tageblatt* che Stancioff, Ministro bulgaro a Pietroburgo, ritornando alla sua residenza, fosse latore di una lettera del Principe Ferdinando allo Czar.

VIENNA, 29. — La *Wiener Zeitung* pubblicherà domani un'ordinanza imperiale, colla quale, in virtù del paragrafo 14 delle leggi fondamentali, l'Imperatore sanziona il bilancio consuntivo del 1903 ed il bilancio provvisorio del primo semestre 1904.

Le spese totali del 1903 ascesero a 1,732,196,912 corone e le entrate a 1,732,199,884 corone, sicchè queste presentano un avanzo di 2972 corone sulle spese.

BUCAREST, 29. — *Senato* — Il Presidente del Consiglio, Sturdza, rispondendo alle critiche fatte dai conservatori alla sua politica, dimostra che l'opera compiuta dal Governo salvò l'indipendenza finanziaria ed il credito del paese.

Si approva infine, con 58 voti contro 6, l'Indirizzo di risposta al discorso del Trono.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Commissione ministeriale si è riunita a Yildiz-Kiosk ed ha deciso di raccomandare la nomina di un generale italiano per riorganizzare la gendarmeria macedone.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità tale decisione. La Commissione attende ora l'*Iradè* del Sultano che la sanzioni.

NEW-YORK, 30. — Il Governo russo e quello giapponese hanno fatto alle case degli Stati-Uniti nuove ordinazioni di grandi quantità di carne di manzo conservata.

CHICAGO, 30. — Il Giappone ha qui ordinato l'acquisto di una grande quantità di ferro e di carbone.

LONDRA, 30. — Sir R. Herbert, che fu già primo Ministro del Queensland, ha accettato la presidenza della Commissione per lo studio della questione doganale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 29 dicembre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	753,53.
Umidità relativa a mezzodì	70.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 cop. nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 10°,6. minimo 4°,7.
Pioggia in 24 ore	goccie.

29 dicembre 1903.

In Europa: pressione massima di 772 in Polonia, minima di 754 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito quasi ovunque fino a 4 mil. al Sud; temperatura diminuita; pioggie sparse; nevicate in Val Padana; venti forti intorno a levante sull'alta Italia.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto; pioggie sparse; nevicate in Val Padana; venti forti del 1° quadrante sull'alto versante Adriatico, deboli intorno a levante altrove; alto Adriatico agitato.

Barometro: minimo a 757 al N-Sardegna, massimo a 761 sul Jonio.

Probabilità: venti tra Nord e levante sull'Italia superiore, tra Sud e levante altrove, forti sul versante Adriatico; cielo quasi ovunque nuvoloso con pioggie; nevicate a Nord e versante Adriatico superiore; Adriatico e Jonio agitati; temperatura ancora in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 29 dicembre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	10 2	4 6
Genova	sereno	legg. mosso	7 4	6 0
Massa Carrara	sereno	calmo	8 5	2 5
Cuneo	coperto	—	4 8	1 0
Torino	3/4 coperto	—	5 6	2 3
Alessandria	coperto	—	4 4	— 0 4
Novara	nebbioso	—	7 0	— 0 4
Domodossola	sereno	—	3 6	— 2 8
Pavia	coperto	—	5 0	3 0
Milano	1/2 coperto	—	5 5	1 4
Sondrio	sereno	—	5 2	0 2
Bergamo	1/4 coperto	—	5 0	1 0
Brescia	1/4 coperto	—	6 4	1 7
Cremona	—	—	—	—
Mantova	coperto	—	6 0	2 5
Verona	1/4 coperto	—	7 1	3 0
Belluno	coperto	—	2 1	— 1 0
Udine	1/4 coperto	—	6 5	1 7
Treviso	sereno	—	7 1	3 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	6 5	3 3
Padova	3/4 coperto	—	6 9	4 6
Rovigo	coperto	—	6 2	4 2
Piacenza	3/4 coperto	—	4 6	2 1
Parma	coperto	—	4 6	2 6
Reggio Emilia	coperto	—	4 5	2 0
Modena	coperto	—	5 3	3 1
Ferrara	coperto	—	5 4	3 1
Bologna	coperto	—	4 3	3 0
Ravenna	coperto	—	5 1	1 3
Forlì	coperto	—	5 8	3 6
Pesaro	piovoso	mosso	7 8	5 6
Ancona	piovoso	mosso	9 0	5 8
Urbino	coperto	—	4 0	2 0
Macerata	coperto	—	6 0	3 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	8 6	2 6
Camerino	nebbioso	—	5 1	1 5
Lucca	1/4 coperto	—	9 1	2 8
Pisa	sereno	—	12 4	3 1
Livorno	1/4 coperto	calmo	9 2	5 5
Firenze	sereno	—	9 6	5 2
Arezzo	sereno	—	9 3	3 9
Siena	sereno	—	7 9	4 5
Grosseto	coperto	—	11 4	5 8
Roma	1/4 coperto	—	10 7	6 2
Teramo	piovoso	—	8 0	4 2
Chieti	coperto	—	10 8	0 0
Aquila	coperto	—	6 9	3 0
Agnone	coperto	—	7 6	2 0
Foggia	1/4 coperto	—	11 6	3 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	13 0	6 0
Lecce	3/4 coperto	—	13 7	7 3
Caserta	1/2 coperto	—	12 6	7 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	12 0	7 5
Benevento	coperto	—	11 3	4 0
Avellino	coperto	—	11 8	3 0
Caggiano	coperto	—	7 8	3 7
Potenza	coperto	—	12 1	7 0
Cosenza	piovoso	—	11 7	5 2
Tiriolo	piovoso	—	7 0	0 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	14 8	10 2
Trapani	3/4 coperto	mosso	14 1	10 7
Palermo	3/4 coperto	legg. mosso	16 0	7 7
Porto Empedocle	coperto	mosso	14 0	10 0
Caltanissetta	coperto	-	11 0	0 0
Messina	coperto	calmo	14 8	9 4
Catania	sereno	calmo	13 0	7 9
Siracusa	1/4 coperto	calmo	13 2	8 5
Cagliari	sereno	mosso	13 0	3 0
Sassari	piovoso	—	10 1	4 9

Direttore: G. B BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*